

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VIGLIANESI, MONGELLI, MORINO, ZAGAMI e MAIER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1966

Abrogazione delle norme che stabiliscono la ritenuta sulle pensioni nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 37 della legge 21 luglio 1965, n. 903, « avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale » ha abolito la ritenuta a carico dei pensionati che lavorano prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

In vero l'esistenza di tale ritenuta oltre ad apparire incompatibile con la coscienza sociale era del tutto ingiusta applicandosi nei confronti di lavoratori ormai vecchi, costretti, per l'esiguità della pensione, a ricercare un'altra fonte di entrata attraverso un'attività lavorativa che, data l'età, non può non essere particolarmente gravosa ed usurante.

Peraltro tuttora vi sono categorie di pensionati delle forme sostitutive dell'assicurazione sociale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di Fondi e Casse speciali, nei confronti dei quali la predetta

ritenuta è ancora in vigore (come è il caso dei pensionati marittimi, giusta l'articolo 52, commi secondo, quarto e sesto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109).

Il presente disegno di legge mira ad eliminare una ormai ingiustificata situazione di inferiorità in cui sono venuti a trovarsi i pensionati di tali categorie, prevedendo, nel suo articolo unico, anche per essi l'abolizione dell'iniqua ritenuta sulla pensione in caso di prestazione di attività lavorativa dopo il pensionamento.

È peraltro da tener presente che non essendo le entrate derivanti dall'applicazione della ritenuta a carico dei pensionati che lavorano, considerate ai fini del calcolo tecnico-attuariale dei singoli fondi assicurativi, la soppressione della predetta ritenuta non incide sull'equilibrio attuariale delle gestioni.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di legge o regolamentari che stabiliscono una ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati delle forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti e dei Fondi o Casse speciali, i quali dopo il pensionamento prestino attività lavorativa.